

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA GIOVANILE COMUNALE

in vigore dal 20.09.2023

Art. 1 - Istituzione e fini

- 1. È istituita la *Consulta giovanile comunale* di Villorba (di seguito denominata *Consulta*), con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 in data 25.07.2023, quale organo di partecipazione del mondo giovanile alla vita sociale e politica del comune.
- 2. Oggetto d'interesse della Consulta è la realtà giovanile, segnatamente essa si pone come luogo d'ascolto e punto d'incontro per i giovani di Villorba e come organo di collegamento e raccordo con l'Amministrazione e il Consiglio comunale per proporre, promuovere e cooperare alla realizzazione di iniziative, attività ed eventi che siano di interesse dei giovani e che mirino al loro benessere e alla loro crescita personale come singoli, come gruppo e come cittadini.
- 3. Finalità dell'organo della Consulta sono:
 - a) promuovere la cultura della partecipazione attiva nell'ambito di azione delle politiche giovanili, attraverso uno spazio che consenta la libera espressione di idee e azioni concrete;
 - b) fornire proposte all'Amministrazione Comunale sulle tematiche e le azioni tramite le quali concorre alla definizione delle politiche giovanili e collaborare alla realizzazione delle stesse, tenendo sempre in debita considerazione le risorse economiche effettivamente nella disponibilità dell'Amministrazione comunale per l'eventuale finanziamento di tali proposte e iniziative;
 - c) coinvolgere nell'attività della *Consulta* le associazioni locali ed altri organismi giovanili, anche informali, nel rispetto delle specificità di ciascuna realtà, creando una rete efficace ed attiva all'interno del territorio;
 - d) interessarsi alle problematiche concernenti il futuro dei giovani per favorirne il passaggio all'età adulta promuovendo progetti, incontri, eventi, dibattiti per e con i giovani;
 - e) collaborare alla creazione delle condizioni per l'accompagnamento dei giovani ad una cittadinanza attiva in sinergia con gli amministratori, con gli uffici comunali competenti e con il coinvolgimento di scuole e associazioni.
- 4. La Consulta promuove l'attivazione di relazioni con altre Consulte giovanili, in particolare di comuni limitrofi, al fine di costituire una rete e cooperare in ambiti di interesse più ampio.

Articolo 2 - Organi

- 1. Sono organi della Consulta:
 - l'assemblea;
 - il direttivo:
- 2. Tutte le cariche previste dal presente regolamento sono svolte a titolo gratuito.

Articolo 3 - Composizione dell'assemblea

- 1. L'assemblea della Consulta è composta da giovani residenti o attivi nell'associazionismo giovanile di Villorba, di età compresa tra i 18 e i 32 anni, interessati al bene comune del proprio territorio e che non ricoprano cariche politiche istituzionali.
- 2. Alla prima convocazione si provvederà a tenere un registro ove iscrivere i membri dell'assemblea. Chiunque sia presente ad una convocazione dell'assemblea e rientri nei requisiti di cui all'art. 3 comma 1, su sua esplicita richiesta, può essere iscritto nel registro ed entrare a far parte dell'assemblea.
- 3. Di diritto fanno parte dell'assemblea il Sindaco e/o un suo delegato, un rappresentante dei Consiglieri di maggioranza ed uno di minoranza, nominati dal Consiglio Comunale, per la durata del loro mandato elettivo, senza diritto di voto.
- 4. Possono essere sentite anche associazioni e/o gruppi giovanili presenti nel territorio. La richiesta di partecipazione all'assemblea va presentata durante una qualsiasi convocazione.
- 5. Alle sedute dell'assemblea possono essere invitati, su richiesta dell'assemblea stessa, funzionari del comune, esperti e tecnici, nonché gli assessori comunali, i consiglieri comunali, rappresentanti di organi

politici, ed altri soggetti di interesse.

Articolo 4 – Convocazione dell'assemblea

- 1. La prima riunione dell'assemblea è convocata dal Sindaco in forma pubblica, mediante avviso da pubblicarsi nel sito internet istituzionale del comune, nelle bacheche comunali e in altre forme ritenute idonee a favorirne la diffusione.
- 2. La prima seduta è presieduta dal Sindaco o da un suo delegato. Vi partecipa inoltre un segretario nominato dal Sindaco stesso, incaricato di verbalizzare la seduta e di compilare l'apposito registro della Consulta ove si prenderà nota dei nominativi dei presenti e dei rispettivi recapiti. Tale registro verrà consegnato successivamente al presidente della *Consulta*; l'assemblea elegge il presidente, il vicepresidente e il segretario ed il vicesegretario, che fanno parte altresì del direttivo (cfr. art. 9, comma 1).
- 3. L'assemblea dalla seconda seduta è convocata dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta scritta e firmata dalla maggioranza dei componenti l'Assemblea.
- 4. L'assemblea è convocata non meno di tre volte l'anno e comunque ogni volta se ne rilevi la necessità.
- 5. L'assemblea può essere convocata in via straordinaria sia dal Sindaco e/o suo delegato sia dalla maggioranza dei Consiglieri Comunali.
- 6. Le sedute sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza anche di questi, dal più anziano in età dei componenti presenti.
- 7. La stesura dell'ordine del giorno è fatta dal Presidente ed ogni membro dell'assemblea può chiedere di inserire proprie proposte.
- 8. L'avviso di convocazione è trasmesso, per quanto possibile, con modalità telematiche ai componenti dell'assemblea, al Sindaco e all'assessore alle politiche giovanili e in forma pubblica sul sito almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. La convocazione d'urgenza è inviata almeno 48 ore prima della riunione.

Articolo 5 – Gruppi di lavoro

- 1. All'interno dell'assemblea potranno costituirsi, qualora se ne ravvisi l'opportunità, Gruppi di Lavoro con il compito di trattare e sviluppare specifiche tematiche quali lavoro, formazione, cultura, sport, partecipazione attiva, ecc.
- 2. Detti gruppi si riuniscono autonomamente e, per il raggiungimento di obiettivi specifici, potranno avvalersi anche della collaborazione di persone estranee afferenti all'Assessorato alle Politiche Giovanili in accordo con il direttivo.
- 3. Le risultanze del lavoro svolto saranno poi esaminate e, eventualmente, sottoposte a votazione nelle riunioni dell'assemblea.
- Ogni gruppo di lavoro deve prevedere un referente-coordinatore, regolarmente eletto dall'assemblea a maggioranza, che avrà, fra gli altri, il compito di verbalizzare gli incontri del gruppo e fornire riscontro del lavoro al Presidente.

Articolo 6 - Durata del mandato dei componenti l'assemblea

- 1. I componenti l'assemblea decadono al raggiungimento del trentaduesimo anno di età, per dimissioni volontarie o per la perdita degli altri requisiti previsti all'art. 3 comma 1.
- 2. I membri della *Consulta* decadono automaticamente per assenza ingiustificata alle riunioni per tre incontri consecutivi.

Articolo 7 - Competenza dell'assemblea

- 1. L'assemblea provvede alla determinazione dell'organo *direttivo* attraverso l'elezione (cfr. art.9 comma 2) al proprio interno delle figure seguenti:
 - il presidente e vicepresidente
 - il segretario e vicesegretario

Non possono essere eletti alle cariche sopra indicate i membri di diritto (cfr. art. 3, comma 3)

- 2. Costituita l'assemblea, si sceglie a maggioranza semplice il nominativo del rappresentante delle associazioni e delle organizzazioni del territorio tra quelli proposti dalle stesse (cfr. art 9, comma 4) che entreranno a far parte del direttivo.
- 3. Provvede alla formazione e all'elezione dei referenti degli eventuali gruppi di lavoro.
- 4. Fissa le linee d'indirizzo per il perseguimento degli obiettivi istituzionali di cui all'art. 1.
- 5. Formula proposte al consiglio comunale sulle tematiche giovanili.
- 6. Approva la relazione annuale sull'attività svolta e ne cura la trasmissione al Sindaco, entro febbraio dell'anno successivo.
- 7. Propone eventuali modifiche al presente regolamento da sottoporre all'amministrazione comunale per l'approvazione.

Articolo 8 - Validità delle sedute e votazione

- 1. L'assemblea è validamente costituita, qualunque sia il numero dei presenti.
- 2. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e sono espresse con voto palese.
- 3. Di ogni seduta è redatto un verbale, a cura del segretario che successivamente lo trasmette al sindaco o al suo delegato, ai consiglieri di maggioranza e minoranza componenti dell'assemblea.

Articolo 9 – Direttivo: istituzione e finalità. Incarichi elettivi e loro durata

- 1. Il *direttivo* è costituito dalle figure di:
 - Presidente
 - Vicepresidente
 - Segretario
 - Vicesegretario
 - Rappresentanti delle realtà associative e delle organizzazioni del territorio così come individuate al comma 4.
- 2. Le cariche di Presidente, vicepresidente, Segretario e vicesegretario, sopra descritte, sono elettive (cfr.7 comma 1). L'elezione avviene a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei presenti all'assemblea nella prima votazione o a maggioranza relativa nella votazione successiva. Durano in carica due anni e alla scadenza dell'incarico possono essere rieletti fino ad un massimo di tre mandati consecutivi.
- 3. Presidente, vicepresidente, segretario e vicesegretario vengono eletti alla prima convocazione dell'assemblea costitutiva della Consulta. Si procederà a nuova elezione di suddette cariche alla prima assemblea utile, successiva alla loro decadenza per dimissioni volontarie o per scadenza naturale dell'incarico.
- 4. Le realtà associative e le organizzazioni, con comprovata e pluriennale esperienza nel territorio di Villorba in riferimento alla realtà giovanile, procederanno autonomamente alla nomina dei loro rappresentanti. Tali realtà dovranno fornire fino a tre nominativi tra i quali sarà scelto a maggioranza, dall'assemblea, il rappresentante che farà parte del direttivo. Le realtà rappresentate sono individuate in:

- Scoutismo
- Azione Cattolica
- Associazioni sportive
- Associazioni culturali e di volontariato
- Organizzazioni locali (ONLUS, coop., circoli ricreativi, ecc.)
- 5. Il direttivo si riunisce su iniziativa del Presidente quando questo ne ravvisi la necessità o, in via straordinaria, su richiesta del Sindaco o di un suo delegato. L'avviso di convocazione del direttivo deve essere fatto per via telematica con non meno di 5 giorni di preavviso o, in caso di necessità straordinarie, con non meno di 48 ore di preavviso. Tale comunicazione dovrà essere fatta per conoscenza anche al Sindaco o a un suo delegato.
- 6. Al direttivo può partecipare di diritto il Sindaco o un suo delegato.
- 7. Compiti del direttivo sono di coordinare e programmare i lavori dell'assemblea; ravvisare urgenze, necessità e contingenze cui dare pronta risposta affinché l'assemblea sia partecipata ed efficace; snellire e semplificare il rapporto e il coordinamento con l'amministrazione e gli uffici comunali; facilitare i rapporti e il coordinamento con altre consulte giovanili, in particolare di territori limitrofi, e con gruppi e associazioni del territorio.

Articolo 10 - Sede

- 1. Per l'espletamento della propria attività e per le esigenze di carattere organizzativo la Consulta viene dotata di locali comunali adeguati e del necessario materiale di consumo.
- 2. L'utilizzo delle sale è pertanto concesso a titolo gratuito, compatibilmente con la disponibilità delle stesse nei giorni e orari richiesti.

Articolo 11 - Funzioni del Sindaco e/o suo delegato

- 1. Il Sindaco e/o un suo delegato:
 - convoca la prima riunione dell'Assemblea entro due mesi dalla sua istituzione;
 - mette a disposizione, secondo l'ambito di competenza delle iniziative della Consulta, l'assessore di riferimento per fornire informazioni e supporto del funzionamento della stessa e dei suoi progetti.

Articolo 12 - Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente regolamento sarà pubblicato nell'apposita sezione di amministrazione trasparente.

Articolo 13 - Entrata in vigore

- 1. Il presente Regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della delibera che lo approva.
- 2. Il presente Regolamento si intende automaticamente integrato e sostituito dalle eventuali norme successive, emanate in materia con legge nazionale o regionale.

Articolo 14 - Norme transitorie e finali

- 1. La *Consulta* può regolamentare ulteriormente la propria attività, nei limiti del presente Regolamento, con apposito atto approvato dall'assemblea.
- 2. Il presente regolamento può essere modificato su iniziativa del Consiglio comunale con apposita delibera: della proposta di eventuale modifica dovrà essere portato a conoscenza, tramite comunicazione scritta, il direttivo. Tale comunicazione dovrà essere inviata prima della convocazione del consiglio comunale ed in tempo utile affinché la Consulta possa riunirsi in assemblea, discutere e confrontarsi sulle proposte di

modifica, e consegnare una relazione scritta al Sindaco da presentare al consiglio comunale con appunti e osservazioni sulle proposte stesse di modifica.

- 3. Per ciò che non è espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni previste dal codice civile e dalle leggi vigenti in materia.
- 4. Ai componenti della Consulta si applica il reg. UE 679/2016.